REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

BOLLETTINO UFFICIALE

1° SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 26
DEL 12 LUGLIO 2013
AL BOLLETTINO UFFICIALE N. 28
DEL 10 LUGLIO 2013

SO 26

Anno L S.O. n. 26

Il "Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia" si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità e i termini delle richieste di inserzione e delle successive pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con DPReg. n. 0346/Pres. del 9 novembre 2006, pubblicato sul BUR n. 47 del 22 novembre 2006 e s.m.i. Dal 1° gennaio 2010 il Bollettino Ufficiale viene pubblicato esclusivamente in forma digitale, con modalità che garantiscono l'autenticità e l'integrità degli atti assumendo a tutti gli effetti valore legale (art. 32, L n. 69/2009).

Sommario Parte Seconda Leggi, regolamenti, atti dello Stato e di organismi sopranazionali

Parte Seconda Leggi, regolamenti, atti dello Stato e di organismi sopranazionali

13_SO26_2_RI - TAR FVG SENT 386

Repubblica Italiana - Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

Sentenza TAR del Friuli Venezia Giulia n. 386/2013 - Pubblicazione di sentenza ricorso elettorale R.G. n. 187/2013 Michela Gasparutti contro Regione Friuli Venezia Giulia ed altri - *Avviso di pubblicazione di sentenza ai sensi dell'art. 130, comma 8, del decreto legislativo n. 104/2010.*

13_SO26_2_RI - TAR FVG SENT 386_AVVISO

Mod. AVV015-TAR

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia

Trieste

SEZIONE PRIMA

Avvocato Difensore:

Delneri Michela
Iuri Daniela

Presso:

Avvocatura Della Regione .
Piazza Unita' D'Italia 1 34100 Trieste Tel
Fax

Avviso di pubblicazione di sentenza

RICORSO ELETTORALE

(art. 129, co. 7, cod. proc. amm.)

Si comunica che la sentenza sul ricorso indicato e' stata pubblicata in data 11/07/2013 con il n. 386/2013 ed esito: **Respinge Dichiara Improcedibile**.

Numero Registro Generale: 187/2013

Parti	Avvocati
GASPARUTTI MICHELA	Ortis Giovanni

Contro:

Parti	Avvocati
Regione Friuli-Venezia Giulia, ed altri	Delneri Michela Iuri Daniela

Trieste, li' 11/07/2013

Il Segretario Generale

13_SO26_2_RI - TAR FVG SENT 386_SENTENZA

N. 00386/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00187/2013 REG.RIC.

R E P U B B L I C A   I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 187 del 2013, proposto da: Michela Gasparutti, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Ortis, con domicilio eletto presso la Segreteria Generale del TAR in Trieste, piazza Unita' D'Italia 7; e sul ricorso incidentale proposto da Giuseppe Sibau rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Bulfone e domiciliato presso la Segreteria generale del TAR.

contro

Regione Friuli Venezia Giulia, rappresentata e difesa per legge dagli avv. Michela Delneri, Daniela Iuri, domiciliata in Trieste, piazza Unita' D'Italia 1; Ufficio Centrale Regionale Della Regione Fvg;

nei confronti di

Giuseppe Sibau, come sopra rappresentato e difeso;

per l'annullamento

-del verbale dell'Ufficio Centrale regionale della Regione F.V.G. di proclamazione degli eletti per l'elezione diretta del Presidente della Regione e del Consiglio

regionale dd. 25.4.2013, nonchè degli allegati n.2, n. 3, n. 4 e n. 10, nella parte in cui ha proclamato eletto per la lista "Autonomia Responsabile" nella circoscrizione di Udine il candidato Sibau Giuseppe anzichè la candidata Michela Gasparutti, indicata nell'allegato 10 quale prima dei candidati alla carica di consigliere non eletti, con conseguente correzione del risultato e proclamazione quale eletta, per la lista "Autonomia Responsabile" nella circoscrizione di Udine, della candidata Michela Gasparutti, in sostituzione del Sig. Giuseppe Sibau;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Friuli-Venezia Giulia;
Visto l'atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale Giuseppe Sibau, rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Bulfone, con domicilio eletto presso Segreteria Generale T.A.R. in Trieste, p.zza Unita' D'Italia 7;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 luglio 2013 il dott. Umberto Zuballi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

La ricorrente Michela Gasparutti chiede l'annullamento del verbale di proclamazione degli eletti al Consiglio regionale datato 25 aprile 2013 nella parte in cui ha proclamato eletto consigliere regionale per la lista "Autonomia Responsabile" nella circoscrizione di Udine il candidato Sibau Giuseppe anziché se stessa.
Il candidato Sibau ha ottenuto nella circoscrizione di Udine 896 voti di preferenza e la ricorrente 890.

Quale primo motivo di ricorso deduce l'errata trasposizione dei dati sulle preferenze risultanti da alcune sezioni elettorali in relazione ai due candidati Gasparutti e Sibau. Dopo aver esaminati tutti i verbali della circoscrizione, la ricorrente evidenzia che, a causa degli errori nelle sezioni del Comune di Rivignano e Sedegliano, al candidato Sibau dovrebbero essere attribuiti 895 voti validi anziché 896 e alla ricorrente 893 voti validi anziché 890.

Con la seconda censura la ricorrente deduce l'illegittimità dell'istruzione regionale data ai Presidenti di seggio (diapositiva n. 56) perchè contrastante con gli articoli 45 e 46 della legge regionale n. 28 del 2007. Tale illegittimità la avrebbe danneggiata.

Cita a favore una copiosa giurisprudenza la quale afferma che la nullità della preferenza è comminata solo nell'ipotesi in cui l'elettore abbia contemporaneamente indicato la preferenza per un candidato ed espresso il voto per altra lista, barrandone il simbolo.

Viceversa, la sola espressione della preferenza ad un candidato senza votazione di simbolo di lista, collocata su un rigo diverso da quello dell'appartenenza del consigliere, non sarebbe sanzionata con la nullità, per cui la preferenza andrebbe considerata valida.

Risulta che in due sezioni del Comune di Tarcento sono state annullate 4 o 5 preferenze a favore della candidata ricorrente, come risulta dalle dichiarazioni dei rappresentanti di lista e del Presidente del seggio n. 1 del Comune di Tricesimo.

Nei verbali delle sezioni in cui sono state annullate le preferenze alla candidata non vi alcuna motivazione, salvo che per la sezione n 2 del Comune di Bertiolo in cui si indica "preferenza non corrisponde alla lista".

La ricorrente ha trovato invece, in relazione ad altro candidato, un verbale della sezione n 1 di Cervignano del Friuli contenente l'applicazione – a suo avviso erronea - delle istruzioni regionali.

La ricorrente, dopo aver spiegato di aver fornito un principio di prova in relazione alle istruzioni illegittime della Regione e avendo indicato alcune preferenze a suo favore illegittimamente annullate, chiede l'apertura di tutte le buste contenenti le schede nulle, anche per valutare un'ulteriore fattispecie sanzionatoria in tema di nullità sulla base delle istruzioni regionali, in cui l'elettore avrebbe errato solo nella collocazione del rigo all'interno di liste collegate al medesimo presidente.
Chiede che vengano acquisite le schede nulle relative alla candidata Gasparutti nelle sezioni, che indica, evidenziando che le schede nulle a suo carico sono ben 52.
Resiste in giudizio proponendo altresì ricorso incidentale Giuseppe Sibau il quale fa presente che due ulteriori preferenze andrebbero sottratte alla ricorrente nella sezione n 1 di Porpetto.
Osserva di avere anch'egli subito le conseguenze dell'interpretazione asseritamente errata regionale, considerato che gli sono state annullate 65 preferenze. Alcuni annullamenti delle preferenze a suo favore sarebbero illegittimi, come risulta da 5 dichiarazioni autocertificative che deposita in atti.
Considera peraltro esplorative e infondate le censure di cui al ricorso principale.
Resiste in giudizio la Regione, eccependo la inammissibilità del primo motivo che non avvantaggerebbe la ricorrente e l'inammissibilità per genericità della seconda censura, in quanto meramente esplorativa. Contesta anche nel merito le affermazioni della ricorrente concludendo in conformità.
Nel corso della pubblica udienza del 10 luglio 2013 la causa è stata introitata per la decisione.
Va premesso, in relazione sia al ricorso principale sia al ricorso incidentale, che le dichiarazioni dei rappresentati di lista o dei presidenti di seggio rese con atti di notorietà non possono avere alcun valore probatorio, soprattutto ove detti rappresentanti di lista ovvero presidenti di seggio non abbiano provveduto a

mettere a verbale le loro osservazioni nei verbali dei seggi elettorali in cui operavano, verbali che fanno fede fino a querela di falso.

Il primo motivo del ricorso principale risulta inammissibile alla prova di resistenza, in quanto, anche accedendo in toto alla tesi di parte ricorrente, il candidato Sibau otterrebbe comunque 895 preferenze a fronte di 893 della ricorrente.

Con il secondo motivo la ricorrente contesta innanzi tutto le istruzioni fornite dal Servizio elettorale centrale della Regione ai presidenti di seggio, in particolare per violazione degli articoli 45 e 46 della lr 28 del 2007.

A suo avviso, in riferimento alle schede nelle quali l'elettore senza tracciare segni di voto ha espresso la preferenza scrivendo il nominativo del candidato a fianco del contrassegno di una lista collegata al medesimo candidato presidente ma diversa da quella di appartenenza, le istruzioni affermano che va considerato nullo il voto di preferenza, pur nella validità del voto attribuito al candidato Presidente collegato.

Va innanzi tutto osservato che il motivo è generico, in quanto non appare sufficiente dedurre l'asserita illegittimità delle istruzioni regionali (meramente collaborative e non cogenti per i Presidenti di seggio) per desumerne vizi nello spoglio e soprattutto una possibile ripercussione a danno della ricorrente.

In sostanza, riguardo al secondo motivo il ricorso si appalesa meramente ipotetico ed esplorativo, in quanto si chiede un riesame globale delle operazioni di spoglio e scrutinio in relazione alle schede nulle, senza alcun valido principio di prova. Le dichiarazioni dei rappresentati di lista prive di riscontro nei verbali di sezione appaiono, infatti, irrilevanti, né l'elevato numero di schede nulle costituisce di per sé un indizio d'illegittimità. Tra l'altro, l'elevato numero di schede nulle riguarda anche il controinteressato e ricorrente incidentale.

Va per completezza aggiunto come l'art 46 comma secondo e terzo della citata legge regionale 28 comporta che, ove la scheda non contenga altri segni di voto se non quello di preferenza, quest'ultimo estende la propria validità alla lista cui il

candidato appartiene solo se l'elettore ha scritto la preferenza a fianco di un contrassegno per un candidato compreso nella lista corrispondente; in caso contrario, ove cioè la preferenza non sia stata scritta a fianco della lista di appartenenza, non può attribuirsi alcun voto di lista per mancanza di univocità della volontà espressa. Non essendoci voto di lista ne consegue l'invalidità della preferenza ex art 45 comma 6.

La speciale normativa regionale appare a questo Collegio chiara e corrispondente all'interpretazione data dalle istruzioni regionali, laddove la giurisprudenza citata non si riferisce alla normativa regionale.

Per quanto fin qui indicato la richiesta di verificazione va rigettata perché meramente esplorativa così come l'intero ricorso principale.

Il ricorso incidentale diventa in tal modo improcedibile per carenza di interesse.

Le spese di giudizio, secondo la regola codicistica, seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso e sul ricorso incidentale, come in epigrafe proposti, rigetta il ricorso principale e dichiara improcedibile il ricorso incidentale.

Condanna la ricorrente al pagamento a favore della Regione delle spese e onorari di giudizio che liquida in euro 2.000 oltre agli accessori e al ricorrente incidentale per altri euro 2.000 oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Umberto Zuballi, Presidente, Estensore

Enzo Di Sciascio, Consigliere

Manuela Sinigoi, Primo Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/07/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

13_SO26_2_RI - TAR FVG SENT 388

Repubblica Italiana - Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

Sentenza TAR del Friuli Venezia Giulia n. 388/2013 - Pubblicazione di sentenza ricorso elettorale R.G. n. 184/2013 Everest Bertoli ed altri contro Regione Friuli Venezia Giulia ed altri - *Avviso di pubblicazione di sentenza ai sensi dell'art. 130, comma 8, del decreto legislativo n. 104/2010.*

13_SO26_2_RI - TAR FVG SENT 388_AVVISO

Mod. AVV015-TAR

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia

Trieste

SEZIONE PRIMA

Avvocato Difensore:

Croppo Beatrice
Volpe Ettore

Presso:

Avvocatura Della Regione .
Piazza Unita' D'Italia 1 34100 Trieste Tel
Fax

Avviso di pubblicazione di sentenza

RICORSO ELETTORALE

(art. 129, co. 7, cod. proc. amm.)

Si comunica che la sentenza sul ricorso indicato e' stata pubblicata in data 11/07/2013 con il n. 388/2013 ed esito: **Respinge Dichiara Inammissibile**.

Numero Registro Generale: 184/2013

Parti	Avvocati
BERTOLI EVEREST, ed altri	Celant Marco Di Tolle Marco Luigi

Contro:

Parti	Avvocati
Regione Friuli-Venezia Giulia, ed altri	Croppo Beatrice Volpe Ettore

Trieste, li' 11/07/2013

Il Segretario Generale

13_SO26_2_RI - TAR FVG SENT 388_SENTENZA

N. 00388/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00184/2013 REG.RIC.

R E P U B B L I C A   I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 184 del 2013, proposto da: Everest Bertoli, Luigi Cacitti, Anna Maria Cisint, Michela Gasparutti, Vannia Gava, Claudio Giacomelli, Marzio Giau, Roberto Marin, Mario Pittoni, Paolo Santin, Federica Seganti, Micaela Sette, Leonardo Zappala', Barbara Zilli, Franco Zotti, rappresentati e difesi dagli avv. Marco Celant, Marco Luigi Di Tolle, con domicilio eletto presso Marco Marocco Avv. in Trieste, via Coroneo 32;

contro

Regione Friuli-Venezia Giulia, rappresentato e difeso per legge dagli avv. Ettore Volpe, Beatrice Croppo, domiciliata in Trieste, piazza Unita' D'Italia 1; Direzione Centrale Funzione Pubblica, Autonomie Locali e Coordinamento delle Riforme;

nei confronti di

Debora Serracchiani, rappresentato e difeso dagli avv. Alessia Ottavia Cozzi, Marco Marpillero, con domicilio eletto presso Segreteria Generale T.A.R. in Trieste, p.zza Unita' D'Italia 7; Igor Gabrovec, rappresentato e difeso dall'avv.

Marco Marpillero, con domicilio eletto presso Marco Marpillero Avv. in Udine, via Portanuova 17; Giulio Lauri, Franco Codega, Stefano Ukmar, Vito Sara, Alessio Gratton, Pietro Paviotti, Sergio Bolzonello, Renata Bagatin, Renzo Liva, Armando Zecchinon, rappresentati e difesi dagli avv. Alessia Ottavia Cozzi, Marco Marpillero, con domicilio eletto presso Marco Marpillero Avv. in Udine, via Portanuova 17; Franco Rotelli, Emiliano Edera, Diego Moretti, Stefano Pustetto, Enzo Marsilio, Daniele Gerolin, Chiara Giau, Gino Gregoris, rappresentati e difesi dagli avv. Marco Marpillero, Alessia Ottavia Cozzi, con domicilio eletto presso Marco Marpillero Avv. in Udine, via Portanuova 17;

per l'annullamento

-in relazione alle operazioni elettorali, della proclamazione e la convalida degli eletti riguardanti l'elezione diretta del Presidente della Regione e del Consiglio Regionale del Friuli-Venezia Giulia, svoltesi il 21 e 22 aprile 2013;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Friuli-Venezia Giulia e di Debora Serracchiani e di Igor Gabrovec e di Giulio Lauri e di Franco Codega e di Franco Rotelli e di Stefano Ukmar e di Emiliano Edera e di Vito Sara e di Diego Moretti e di Alessio Gratton e di Stefano Pustetto e di Pietro Paviotti e di Enzo Marsilio e di Sergio Bolzonello e di Daniele Gerolin e di Renata Bagatin e di Renzo Liva e di Chiara Giau e di Armando Zecchinon e di Gino Gregoris, in qualità sia di cittadini elettori sia di Presidente della Regione e consiglieri regionali eletti;

per l’annullamento

ove sia ritenuto fondato, anche in parte qua, il ricorso avversario, delle operazioni di scrutinio e il verbale di proclamazione degli eletti delle predette elezioni regionali nella parte in cui non attribuiscono ai ricorrenti incidentali e alle liste collegate al Presidente eletto dei voti risultanti dalle schede già dichiarate nulle, delle schede

asseritamente mancanti e delle schede valide, contestate col ricorso principale, nella parte in cui non attribuiscono voti validi ai ricorrenti incidentali;

Visto l'atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto dai ricorrenti incidentali Debora Serracchiani ; Renata Bagatin, Sergio Bolzonello, Franco Codega, Chiara Giau, Igor Gabrovec, Daniele Gerolin, Renzo Liva, Enzo Marsilio, Diego Moretti, Franco Rotelli, Stefano Ukmar, Sara Vito, Armando Zecchinon, Emiliano Edera, Gino Gregoris, Pietro Paviotti, Alessio Gratton, Giulio Lauri, Stefano Pustetto, rappresentati e difesi dagli avv. Marco Marpillero, Alessia Ottavia Cozzi, con domicilio eletto presso Segreteria Generale T.A.R. in Trieste, p.zza Unita' D'Italia 7;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 luglio 2013 il dott. Enzo Di Sciascio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in esame i ricorrenti, nella loro indicata qualità, impugnano l'esito delle summenzionate elezioni regionali.

Con un primo motivo di gravame deducono:

Violazione dell'art. 45, 5° comma, della L.R. 18.12.2007 n. 28 e conseguente erroneità dei verbali degli uffici elettorali di sezione e del verbale dell'ufficio elettorale centrale per omessa indicazione dei motivi per cui si è ritenuto nullo un numero rilevante di schede.

Nonostante il ridotto numero dei votanti, il verbale dell'Ufficio centrale regionale evidenzierebbe che ben 11.962 schede sono state dichiarate nulle, senza riportare

alcuna motivazione della dichiarata nullità, in violazione della disposizione in epigrafe.

Di queste oltre 9.380 sono state dichiarate nulle senza che vene fossero i presupposti.

Si renderebbe perciò necessario verificare, attraverso l'apertura di ciascuna delle buste 5/b-R degli 890 verbali di sezione allegati al presente ricorso il complessivo numero di schede nulle, sia pur limitandolo alle sezioni in cui ne sono state individuate più di cinque, assommando queste a 9380 schede, quantità idonea a modificare il risultato elettorale.

In contrasto, inoltre, col principio del favor voti mancherebbe la motivazione della riscontrata nullità, per lo più rilevata soprattutto per la presenza di preferenze non validamente espresse, che non infirmano il risultato elettorale. Tali schede, di cui si elenca il dettaglio sezione per sezione, avrebbero dovuto essere inserite, invece, tra i voti contestati, in modo da poter evidenziare la volontà dell'elettore.

E' pertanto necessario provvedere alla correzione e integrazione di detti verbali, solo all'esito del quale si potrà ottenere il corretto risultato delle elezioni regionali.

Osserva il Collegio in primo luogo che, come correttamente rileva la difesa regionale, il numero complessivo delle schede dichiarate nulle, che è di 11.962, corrispondente al 2,16 di quelle scrutinate, non è, di per sé, per nulla anomalo, a fronte del 4,15% delle elezioni regionali 1998, all'1,89% delle elezioni regionali del 2003, al 2,32% delle elezioni regionali 2008, ma appare del tutto fisiologico.

Deve pertanto convenire il Collegio con detta difesa quando rileva che la percentuale delle schede nulle va calcolata sul totale dei votanti ed ammontando questi, nella contestata consultazione del 2013, a 554.943, mentre le schede nulle sono 11.962, queste ultime sono in percentuale il 2,16% e non il 5%, come sostenuto dai ricorrenti.

Nemmeno tali imprecisioni nell'assunto di parte ricorrente sarebbero giustificabili dalla frequente natura di ricorsi "al buio" quali sono di frequente quelli elettorali, dal momento che, come si ricava dal ricorso stesso, i ricorrenti sono stati in grado di consultare i verbali delle sezioni, elencando quindi, in apposita tabella nel corpo del ricorso, tutte quelle in cui le schede nulle sarebbero superiori a cinque.

Tale obbligatorio rilievo priva di concreto fondamento l'assunto, da cui il primo motivo prende le mosse, di un anomalo numero di schede dichiarate nulle nella contestata consultazione, rientrando esso nell'id quod plerumque accidit delle elezioni regionali.

Premesso un tanto rileva il Collegio come non possa essere accolta la domanda di "verifica e rettifica" delle schede, come sopra indicate, dichiarate nulle nelle sezioni di cui in ricorso, che avrebbero dovuto essere, in tesi:

- inserite tra i voti contestati, anziché tra le schede nulle;
- intese in base al principio del "favor voti", come valide, mancando la motivazione della riscontrata nullità;

Invero tali censure, in quanto ne contestano radicalmente, sotto il profilo indicato, le risultanze vanno ad impingere sulla natura, di per sé fidefacente dei verbali elettorali, che impedisce la loro contestazione in assenza di querela di falso e non possono perciò essere legittimamente dedotte in questa sede.

Inoltre le schede, che, ad avviso dei ricorrenti, sarebbero illegittimamente state dichiarate nulle sono quelle in cui nemmeno i rappresentanti di lista hanno avuto nulla da obiettare circa la loro nullità, onde non possono essere, come viene affermato, considerate, come si pretende, né come voti validi né come schede contenenti voti contestati e non assegnati, perché tali voti sono quelli in cui almeno un componente del seggio elettorale contesta l'attribuzione, il che non viene dedotto.

Inoltre la difesa regionale rileva correttamente che né la legge elettorale regionale vigente né la giurisprudenza prevedono una motivazione della declaratoria di nullità.

Ne deriva l'infondatezza anche di questa censura.

Non inducono in diverso avviso il Collegio l'assunto, del tutto indimostrato e solo prospettato in via ipotetica, secondo cui quasi tutti i verbali di sezione conterrebbero un numero non verificabile di schede nulle per poi sostenere, con evidente salto logico, che esse in realtà dovrebbero considerarsi come contenti voti da attribuire al candidato Presidente Renzo Tondo, alla sua coalizione e alle liste collegate ed ai candidati di dette liste, voti calcolati, in base a un ragionamento che il Collegio non riesce a ricostruire, nel numero di almeno 4.500 schede erroneamente dichiarate nulle su un totale di 9380, risultato prospettato come idoneo a rovesciare l'esito delle elezioni, senza che a sostegno di un tanto esistano contestazioni degli scrutatori o dei rappresentanti di lista.

Né soccorre, ancorché si presentino a sostegno le risultanze dei verbali di sezione, che già il Collegio ha sopra dichiarate di per sé sole insufficienti a provare l'assunto dei ricorrenti, la richiesta di riesame di tutti i verbali, ancorché minutamente indicati, contenenti più di cinque schede dichiarate nulle che – specie quando, come nel caso di specie il numero delle schede nulle non eccede la media riscontrata nelle precedenti elezioni regionali – palesemente mira a liberarsi, per farlo ricadere sull'amministrazione, dell'onere del principio di prova dell'illegittimità degli atti impugnati col primo motivo, che, ancorché attenuato, ricade sul ricorrente.

Che siano state illegittimamente annullate schede contenenti voti da attribuire al candidato Presidente Tondo e alla coalizione che a lui fa capo è circostanza meramente affermata che non trova finora riscontro, per le ragioni sin qui espresse, onde non è possibile che il Collegio disponga accertamenti istruttori per

accertare elementi che il ricorrente non è riuscito a provare, correndo il rischio di essere lui a rivedere le risultanze elettorali disposte in base a censure che non meriterebbero approfondimento (cfr. CGA. 3.4.2013 n. 403)

Tale richiesta è inammissibile, poiché mira a un riconteggio pressoché totale, dato che investe il numero delle schede nulle di ben il 70% di tutte le sezioni, né i ricorrenti tengono altresì conto che da un simile riesame ben potrebbero emergere ulteriori voti validi anche a favore del Presidente della Regione e dei consiglieri eletti, appartenenti alle liste a lui collegate, e non solo a favore del candidato Presidente Tondo, ai consiglieri eletti e ai candidati delle liste a lui facenti capo, con un diverso, rispetto all'attuale, divario tra le due coalizioni.

Il primo motivo è pertanto da ritenersi in parte inammissibile e in parte infondato.

Non sono nemmeno condivisibili le doglianze prospettate con il secondo motivo.

Invero viene con esso contestato in ricorso che l'Ufficio centrale elettorale avrebbe dato atto dell'assenza di 16 schede, relative a una sezione del Comune di Bertiolo a una sezione del Comune di Pasian di Prato, mancando la relativa busta.

Desumono che detti voti non sono stati assegnati e ipotizzano che essi spettassero alla coalizione di Renzo Tondo.

Come rilevato dalla difesa dei controinteressati i ricorrenti richiedono contraddittoriamente l'apertura di tutte le buste contenenti le schede dei voti validi con ciò ammettendo che detti voti sono stati assegnati, come da iter minutamente descritto dalla difesa della Regione, che inoltre sottolinea che, per il numero delle schede in contestazione, la censura non supera la prova di resistenza.

Con un terzo motivo viene affermato che in numerose sezioni, indicate dettagliatamente in ricorso, il numero dei votanti risulta ampiamente superiore alla somma tra voti validi, schede bianche e schede nulle, onde non è riportato il corretto numero di voti assegnati o non assegnati e, di conseguenza, un cospicuo numero di voti non sarebbe stato attribuito al candidato Presidente Tondo.

Il risultato corretto meriterebbe pertanto di essere ricostruito attraverso apposita verifica istruttoria, tanto più che il numero di voti non riportati ammonterebbe a ben 7063, abbondantemente idoneo a modificare il risultato elettorale, in modo da correggere il verbale dell'Ufficio elettorale centrale.

Peraltro tale prospettazione non può essere condivisa.

Innanzitutto, confrontando il numero delle asserite irregolarità, così come prospettate in ricorso con i verbali, esse riguardano, come fondatamente deduce la difesa della Regione, 6892 voti e non 7063.

Inoltre non sussiste, come fondatamente deducono con accurate memorie sia l'amministrazione che i controinteressati, allegando i verbali delle contestate sezioni, l'asserita impossibilità di ricostruire l'effettiva attribuzione dei voti in pressoché ognuna di esse, salvo, come ammette la difesa regionale, in quattro casi sui quarantanove verbali, cui i ricorrenti si richiamano, per soli complessivi nove voti del tutto irrilevanti.

Fra di essi il Collegio non annovera il verbale della Sezioni n. 3 di Muggia, in cui i ricorrenti hanno indicato come votanti, che sono 378, il numero degli elettori assegnati a sezione, che sono 793, deducendone una inesistente mancanza di 420 voti.

Ma altre sono le improprietà indicate in ricorso.

Invero sono, in primo luogo, erroneamente indicati dai ricorrenti 1138 voti asseritamente mancanti.

Invece sono stati regolarmente attribuiti ai candidati Presidenti 1087 voti, corrispondendo il numero dei votanti al numero dei voti validi come risulta dai verbali (Sez. 1 Socchieve 240; Sez. 2 Socchieve 207; Sez. 6 Tolmezzo 430; Sez. 2 S. Vito al Torre 210).

E' inoltre errato sostenere che nella Sez. 5 Fiume Veneto manca 1 voto, perché, come da verbale, le schede nulle sono 12 e non 11, come invece indicato dai ricorrenti, come invece correttamente indicato in verbale.

Nella Sez. 1 Grimacco 50 non mancano 50 voti, perché, come da verbale, i votanti sono 227 e non 277 come indicato erroneamente dai ricorrenti.

In secondo luogo per altri 33 voti asseritamente ritenuti mancanti in ricorso non si è tenuto conto dei voti contestati e non assegnati, debitamente riportati in ciascun verbale al §26 (Sez. 5 Pordenone 1 voto; Sez. 8 Spilimbergo 1 voto; Sez.32 Trieste 1 voto; Sez. 56 Trieste 1 voto; Sez. 57 Trieste 1 voto; Sez. 2 Cividale 4 voti; Sez. 1 Fiumicello 1 voto; Sez. 3 Fiumicello 1 voto; Sez. 7 Latisana 1 voto; Sez. 2 Palazzolo dello Stella 3 voti; Sez.6 Pasian di Prato 1 voto; Sez. 2 Pradamano 1 voto; Sez. 3 Talmassons 1 voto; Sez. 5 Tavagnacco 1 voto; Sez. 54 Udine 8 voti; Sez. 82 Udine 3 voti; Sez. 90 Udine 1 voto; Sez. 4 Trieste 2 voti).

Sono stati, inoltre, a torto ritenuti mancanti i voti di 10 elettori che, come risulta da verbale, non hanno voluto ritirare la scheda (Sez. 4 Campoformido 1 voto; Sez. 205 Trieste 6 voti; Sez. 227 Trieste 3 voti) e che quindi non andavano computati tra i votanti.

Per altri verbali, che indubbiamente presentano errori e irregolarità di compilazione, la volontà dell'elettore ben può e deve essere riconosciuta.

Si tratta dei casi in cui la somma dei voti validi per i candidati Presidenti, delle schede bianche, delle schede nulle, dei voti contestati e non assegnati corrisponde al numero dei votanti, nonostante tali errori.

In primo luogo si deve por mente ai casi in cui nel paragrafo 26 del verbale viene erroneamente (ed inspiegabilmente) riportato come pari a zero il numero dei suffragi per i candidati Presidenti, mentre dal paragrafo 23, che elenca in dettaglio i voti validi per i candidati Presidenti ben si può vedere che tali voti vi sono stati e copiosi, onde non va tenuto conto dell'errore del seggio.

Ci si riferisce innanzitutto ai seguenti seggi, che tutti riportano erroneamente nel paragrafo26 0 voti per i candidati Presidenti e che invece ne riportano il seguente numero di voti validi, da ritenersi corretto, in quanto corrispondente alla somma dei voti validi per i singoli candidati, che sono indicati nel paragrafo 23:

Sezione n. 21 Trieste 393 voti;

Sezione n. 83 Trieste 417 voti;

Sezione n. 90 Trieste 412 voti;

Sezione n. 152 Trieste 364 voti;

Sezione n. 1 Pasian di Prato 468 voti;

Sezione n. 4 Pasian di Prato 506 voti;

Sezione n. 6 Udine 530 voti;

Sono ritenuti, del pari, erroneamente mancanti quei voti nei seggi in cui al paragrafo 26 manca, parzialmente o in toto, l'indicazione del voto per i candidati Presidenti.

Essa peraltro può essere ricostruita tenendo in considerazione il totale dei votanti, di cui al paragrafo 14, e verificare che ad esso corrisponde la somma fra schede bianche (paragrafo 18) schede nulle (paragrafo 19) voti contestati (paragrafo 22) e voti attribuiti ai candidati Presidenti (paragrafo 23).

Così avviene per la sezione n. 1 di Pordenone, dove dal paragrafo 23 del verbale risultano 395 voti per i candidati Presidenti ed inoltre al paragrafo 26 sono elencate 2 schede con voti contestati e non attribuiti, non conteggiate dai ricorrenti, onde non sussistono i 397 voti non attribuiti secondo la prospettazione dei ricorrenti.

Del pari nelle sezioni n. 39 e 40 di Trieste, dove i ricorrenti assumono mancanti rispettivamente 335 e 268 voti per i candidati Presidenti essi invece risultano dal paragrafo 23 dei rispettivi verbali, ancorché il paragrafo 26 degli stessi sia compilato erroneamente.

Non sono nemmeno condivisibili le censure che deducono la mancata attribuzione di voti ai candidati Presidenti fondandosi su errori materiali, di trascrizione o di calcolo del seggio nel paragrafo 26, facilmente riconoscibili dalla somma delle schede bianche, nulle e voti attribuiti ai candidati Presidenti come riportati al paragrafo 23, mancando in questo caso i voti contestati.

Così nella Sez. n. 8 di Duino Aurisina erroneamente il paragrafo 26, su cui si fondano i ricorrenti, riporta 313 validi, 1 scheda bianca e 4 nulle, con asserita mancanza di 4 voti al candidato Tondo.

Invero le schede nulle non sono 4, come erroneamente riportato dal paragrafo 26, ma 13, come risulta dalla busta n. 19, onde i voti per i candidati Presidenti non sono 313, perché i votanti sono 322 per 308 voti validi (busta 23), 1 scheda bianca (busta 18) e 13 nulle (busta 19).

Allo stesso modo i voti validi per i candidati Presidenti nella Sez. di Trieste 119 non sono 2, come dalla busta 26, ma, risultando dalla busta 18 1 scheda bianca, dalla busta 19 1 scheda nulla, mentre dalla busta 23 deve concludersi che i voti validi per i candidati Presidenti sono ben 174, per 176 votanti.

Nemmeno nella Sez. n. 6 di Tricesimo i voti per i candidati Presidenti sono 2, come da busta 26 ma 479, come da busta 23, assieme a 5 schede bianche e 8 nulle, per un totale di 492 votanti.

Infine nella Sez. n. 2 di Valvasone non mancano gli asseriti 86 voti, che ricorrenti deducono. Dal verbale risulta infatti un grossolano errore materiale del seggio che, in luogo dei 512 votanti ha inserito il più ampio numero (604) delle schede non utilizzate.

Gli ultimi quattro casi, in cui i ricorrenti lamentano la mancata attribuzione di voti al candidato Tondo sono il risultato di palesi e riconoscibili errori materiali.

Nella sezione n. 137 di Trieste al paragrafo 23 sono stati indicati 327 voti validi per i candidati Presidenti, che risultano da un errore di calcolo, e invero, pur essendo

detta cifra riprodotta nel paragrafo 26 essa riporta la correzione a lato nel detto paragrafo in 328, onde non sussiste il voto mancante indicato dai ricorrenti.
Nella sezione n. 156 di Trieste è evidente che, sommando i voti validi riportati dai candidati Presidenti come riportati nel paragrafo 23 del verbale, il totale è di 366 voti, erroneamente ivi indicato in 266, errore ripetuto nel paragrafo 26. Non difettano, pertanto, gli asseriti 100 voti.
Ancora più evidente è l'errore materiale nella Sez. 3 di Sedegliano, dove sia al paragrafo 1 (elettori assegnati alla sezione) che al paragrafo 14 (elettori che hanno votato) è stato indicato lo stesso numero di 457, che non corrisponde al paragrafo 26, che dimostra che gli elettori che hanno comunque votato, ricomprendendovi le schede bianche e nulle sono 181, onde non difettano i 318 voti pretesi dai ricorrenti.
Infine nella Sez. n. 4 di Udine egualmente si è assunto, erroneamente, al paragrafo 14 del verbale, che gli elettori che hanno votato, di cui al paragrafo 14, siano, nel numero di 622, eguali al numero degli elettori iscritti alla sezione più due non iscritti, mentre dal paragrafo 26 risulta che il totale delle schede scrutinate sia di 353.
Il terzo motivo è pertanto infondato.
Con un quarto motivo viene contestato che in 18 sezioni, elencate in ricorso, non sarebbero stati assegnati al candidato Presidente Tondo 412 voti assegnati a liste a lui collegate e viene pertanto richiesto il riconteggio dei voti in dette sezioni non essendo una tale differenza spiegabile con il ,meccanismo del voto disgiunto.
Va preliminarmente osservato, come rettamente nota la difesa regionale, che il meccanismo del voto disgiunto, che consente di votare soltanto per il candidato Presidente senza votare per alcuna delle liste a lui collegate, ovvero votare per un candidato Presidente e per un candidato consigliere appartenente a lista a lui non

collegata, tale differenza appare del tutto fisiologica e di per sé non denota alcuna illegittimità né pertanto comporta la necessità di approfondimenti istruttori.

Ciò premesso, presa visione dei relativi verbali e del verbale dell'Ufficio centrale elettorale, il Collegio, anche in questo caso concordando con la difesa regionale, rileva che l'elenco delle sezioni con i voti asseritamente mancanti per il candidato Presidente Tondo, di cui alle pagine 40 e 41 del ricorso, va corretto, intanto espungendo i doppioni delle sezioni 5 di Paluzza e 1 di Pontebba, riportate due volte in detto elenco, togliendo quindi 4 voti a quelli asseritamente mancanti.

Va poi notato:

- che nella Sez. 9 di Spilimbergo risultano solo 4 voti e non 31 a lista collegata al candidato Presidente Tondo;
- che nella Sez. 12 di Tavagnacco l'Ufficio centrale regionale ha accertato che erroneamente i voti assegnati ai candidati Presidenti sono inferiori ai voti validi per le liste. L'errore è stato corretto, acquisendo la copia del verbale trasmessa al Comune dal Presidente di seggio ed allegata alla memoria della Regione (oltre a sentire lo stesso Presidente di seggio), da cui risulta che il candidato Presidente Tondo ha ottenuto 181 voti in più dei 43 attribuiti, riportando il dato corretto nel verbale dell'Ufficio centrale elettorale;
- che nella Sez. 1 del Comune di Tarvisio il candidato Presidente Tondo ha ottenuto 12 voti in più delle liste a lui collegate, in quanto i voti attribuiti a una di esse non sono 86, come indicato dai ricorrenti, ma 26, come da verbale di sezione;
- che nella Sez. 23 di Trieste i voti ottenuti dal candidato Presidente Tondo sono 165, come da verbale di sezione, e non 145, come indicato dai ricorrenti;
- che nella Sez. 107 di Trieste quanto ai voti assegnati al candidato Presidente Tondo è stato riscontrato un errore materiale nella compilazione del paragrafo 23 del verbale relativamente ai voti assegnati al Presidente Tondo, corretto dall'Ufficio centrale attribuendo 17 voti (e non 18) in più;

- che nella Sez. n. 10 di Udine è stato riscontrato analogo errore materiale, rilevato e corretto dall'Ufficio centrale, che gli ha attribuito 234 voti, 63 in più rispetto alle liste collegate.

Le altre indicazioni dei ricorrenti sono risultate corrette e il risultato finale attribuisce al candidato Presidente Tondo nelle sezioni contestate 412 voti, cioè 128 in più rispetto alle liste collegate, in perfetta coerenza con il meccanismo del voto disgiunto, smentendo .la censura secondo cui tali liste avrebbero riportato un numero di suffragi inspiegabilmente superiore.

Anche il ,quarto motivo, del resto irrilevante in quanto comunque non supera la prova di resistenza, si appalesa pertanto infondato.

Data l'infondatezza dei motivi di gravame non è necessario provvedere né sull'istanza istruttoria né sulla chiesta integrazione del contraddittorio;

Il ricorso va pertanto, nel suo complesso, ritenuto in parte inammissibile e, per il resto, infondato.

Di conseguenza va ritenuto improcedibile, per difetto di interesse, il ricorso incidentale.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara inammissibile e in parte lo rigetta.

Condanna i ricorrenti al rimborso delle spese e competenze giudiziali che liquida in € 2000 a favore della Regione Friuli Venezia Giulia e in € 2000 a favore dei contro interessati e ricorrenti incidentali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Umberto Zuballi, Presidente

Enzo Di Sciascio, Consigliere, Estensore

Manuela Sinigoi, Primo Referendario

L'ESTENSORE **IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/07/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

13_SO26_2_RI - TAR FVG SENT 389

Repubblica Italiana - Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

Sentenza TAR del Friuli Venezia Giulia n. 389/2013 - Pubblicazione di sentenza ricorso elettorale R.G. n. 182/2013 Maurizio Salvador contro Regione Friuli Venezia Giulia ed altri. *Avviso di pubblicazione di sentenza ai sensi dell'art. 130, comma 8, del decreto legislativo n. 104/2010.*

13_SO26_2_RI - TAR FVG SENT 389_AVVISO

Mod. AVV015-TAR

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia

Trieste

SEZIONE PRIMA

Avvocato Difensore:

Delneri Michela
Iuri Daniela

Presso:

Avvocatura Della Regione .
Piazza Unita' D'Italia 1 34100 Trieste Tel
Fax

Avviso di pubblicazione di sentenza

RICORSO ELETTORALE

(art. 129, co. 7, cod. proc. amm.)

Si comunica che la sentenza sul ricorso indicato e' stata pubblicata in data 11/07/2013 con il n. 389/2013 ed esito: **Dichiara Inammissibile**.

Numero Registro Generale: 182/2013

Parti	Avvocati
SALVADOR MAURIZIO	Bulfone Enrico

Contro:

Parti	Avvocati
Regione Friuli-Venezia Giulia, ed altri	Delneri Michela Iuri Daniela

Trieste, li' 11/07/2013

Il Segretario Generale

13_SO26_2_RI - TAR FVG SENT 389_SENTENZA

N. 00389/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00182/2013 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 182 del 2013, proposto da: Maurizio Salvador, rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Bulfone, con domicilio eletto presso Segreteria Generale T.A.R. in Trieste, p.zza Unita' D'Italia 7;

contro

Regione Autonoma FriuliVenezia Giulia, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Michela Delneri e Daniela Iuri, presso le quali è domiciliata in Trieste, piazza Unita' D'Italia 1;

nei confronti di

Giovanni Barillari, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Stella, con domicilio eletto presso Segreteria Generale T.A.R. in Trieste, p.zza Unita' D'Italia 7;

per l'annullamento

-per la correzione dei risultati delle elezioni regionali in relazione al Consigliere Regionale per la Lista UDC dell'atto di proclamazione degli eletti per le Elezioni Regionali del Friuli-Venezia Giulia dd. 21-22 Aprile 2013, costituito dal Verbale dell'Ufficio Centrale Regionale dd. 25.4.2013, oltre i relativi allegati;

-di ogni altro atto amministrativo, successivo o presupposto, comunque connesso, anche non conosciuto;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e del controinteressato Giovanni Barillari;
Visto l'atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale Giovanni Barillari, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Stella, con domicilio eletto presso Segreteria Generale T.A.R. in Trieste, p.zza Unita' D'Italia 7;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 luglio 2013 la dott.ssa Manuela Sinigoi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il signor Maurizio Salvador partecipava alle elezioni politiche per l'elezione diretta del Presidente della Regione e del Consiglio regionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia svoltesi il 21 e 22 aprile 2013, candidandosi come consigliere regionale, nella circoscrizione elettorale di Pordenone, nella lista "Unione di centro".
All'esito delle operazioni elettorali, alla lista medesima, che sosteneva il candidato presidente Tondo, giunto secondo, veniva assegnato un solo seggio in Consiglio regionale, attribuito al controinteressato Giovanni Barillari, candidato alla carica di consigliere regionale nella circoscrizione elettorale di Udine, ove la cifra elettorale residuale percentuale della lista Unione di Centro era risultata leggermente più elevata (4,587 – voti validi UDC 6.585) rispetto a quella riportata dalla medesima

lista nella circoscrizione elettorale di Pordenone (4,579 – voti validi UDC 4.718) ed era tale da consentire al detto candidato di ottenere il seggio residuo.

Il Salvador, evidenziando l'elevato numero di preferenze individuali (circa 200) annullate a suo scapito o di altri candidati della lista Unione di Centro, che, laddove accordate, potrebbero comportare anche un aumento dei voti di lista nella circoscrizione di Pordenone, e assumendo d'aver ricevuto ripetute segnalazioni da parte dei rappresentanti della lista Unione di Centro o dagli stessi scrutatori dell'avvenuto annullamento di voti espressi a suo favore o di altri candidati della medesima lista a causa di un "eccessivo formalismo da parte di alcuni componenti dei seggi, i quali, dopo aver assegnato tali voti come validi per il Presidente Tondo, avrebbero erroneamente annullato preferenze UDC, pur validamente espresse con la trascrizione manuale del nominativo del candidato consigliere regionale votato" a causa della erronea apposizione della preferenza nella scheda elettorale, con ricorso ex art. 130 del c.p.a. all'intestato Tribunale Amministrativo Regionale, impugnava, invocandone la correzione in parte qua, il provvedimento con il quale l'Ufficio Centrale Regionale aveva proceduto alla proclamazione degli eletti alla carica di consigliere regionale nelle consultazioni elettorali per la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, celebratesi il 21 e 22 aprile 2013 e, conseguentemente, l'attribuzione dei voti di preferenza e di lista indebitamente annullati nella circoscrizione di Pordenone, il relativo sopravanzamento in graduatoria della lista UDC di Pordenone rispetto alla lista UDC della circoscrizione di Udine ai fini dell'attribuzione dell'unico seggio consiliare attributo alla lista medesima e il suo conseguente subentro a consigliere regionale al posto del controinteressato Barillari.

A tal fine, chiedeva, in via istruttoria, la verifica di tutte le schede contenenti voti validi per il candidato Presidente Tondo o, quantomeno, delle schede recanti voti di preferenza nulli per un candidato della lista UDC nelle sezioni specificamente

indicate dei Comuni della Circoscrizione di Pordenone di cui ai verbali degli uffici elettorali di sezione (mod. 5 – R) versati in atti (all. da n. 9 a n. 93 – fascicolo doc. ricorrente) o, quantomeno, nelle sezioni in relazione alle quali aveva prodotto delle dichiarazioni (all. da n. 94 a n. 101 – fascicolo doc. cit.) di persone che affermavano essersi verificate le problematiche dianzi evidenziate.

A supporto delle richieste avanzate denunciava la "violazione di legge (per falsa interpretazione o applicazione del comma 5 dell'art. 25 l.r. 17/2007) e/o eccesso di potere (per contraddittorietà tra atti, in considerazione della contestuale attribuzione di voto valido al candidato Presidente Tondo), per mancata attribuzione anche alla lista UDC e in particolare al candidato consigliere regionale ricorrente Salvador Maurizio o comunque ad altri candidati della stessa forza politica dei voti di lista e di preferenza espressi senza alcun crocesegno sul simbolo di lista, ma con la sola trascrizione del cognome o comunque del nominativo del candidato preferito, anche in una casella diversa rispetto a quella dell'UDC, ma, comunque, nei pressi del relativo contrassegno di partito".

Deduceva, in particolare, che la legislazione regionale non precisa affatto quale dovrebbe essere la collocazione del voto di preferenza sulla scheda elettorale ai fini della sua validità o efficacia, con la conseguenza che il voto di lista può implicitamente desumersi per relationem, ma comunque con ragionevole certezza, sulla base della trascrizione nominativa ed espressa del relativo voto di preferenza, inserito nei pressi del relativo contrassegno di partito.

Riteneva, in buona sostanza, che dovesse accordarsi prevalenza al generale criterio del favor voti, apparendo inequivoca la volontà espressa dall'elettore con l'indicazione del nominativo del candidato prescelto.

Il ricorrente supportava le richieste avanzate con la produzione di documentazione relativa al procedimento elettorale in questione, tra cui, in particolare, quella dianzi evidenziata.

Si costituiva in giudizio per resistere al ricorso e contestarne l'ammissibilità e la fondatezza la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Il controinteressato Barillari si costituiva del pari in giudizio per resistere al ricorso, proponendo contestualmente ricorso incidentale.

Dopo un primo rinvio disposto per garantire il rispetto dei termini a difesa, la causa veniva chiamata alla udienza pubblica del 10 luglio 2013 e, all'esito della discussione, trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il Collegio rileva, in primo luogo, che il giudizio è stato ritualmente instaurato.

Il ricorso principale, con il pedissequo decreto presidenziale di fissazione di udienza e di nomina del relatore (n. 81 del 23 maggio 2013), è stato, infatti, a cura del ricorrente, notificato nel termine previsto alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e al controinteressato di cui in epigrafe. Copia di esso, con la prova delle avvenute notifiche, è stata (ri)depositata in Segreteria in data 6 giugno 2013, entro il prescritto termine di dieci giorni dall'ultima notificazione eseguita.

Il ricorso è, però, inammissibile.

Invero, pur dovendosi riconoscere, in via generale, la sussistenza della legittimazione e dell'interesse a ricorrere in capo a colui che, come il ricorrente, non è stato proclamato eletto, ma mira ad ottenere, attraverso la rimozione dei vizi del procedimento elettorale denunciati con il gravame, di ricoprire la carica elettiva cui aspira, non può, pur tuttavia, omettersi di rilevare che l'interesse al ricorso va circoscritto, nel singolo caso concreto, a quelle sole doglianze (o a quella parte di esse) per cui il ricorrente è in grado di fornire un principio di prova, consentendo – tra l'altro - al Collegio di apprezzare l'effettiva sussistenza del suo interesse a ricorrere.

Conformemente a consolidati principi giurisprudenziali (ex multis, C.d.S, V, 4 marzo 2008, n. 817; Tar Sicilia, Catania, III, 11 novembre 2010, n. 4404; TAR

Campania, Salerno, 1 dicembre 2009, n. 6991; TAR Sicilia, Catania, 15 dicembre 2008, n. 2347 e 26 novembre 2008, n. 2254), rammenta, infatti, il Collegio che, sebbene in materia elettorale la prova che il ricorrente deve dare in ordine ai fatti posti a base delle asserite illegittimità che sarebbero state commesse in sede di scrutinio e/o trascrizione dei voti, risulta più attenuata rispetto alla regola generale dell'art. 2697 del Codice civile (in quanto, ove fosse richiesta la prova piena sarebbe frustrata la stessa tutela giurisdizionale), è tuttavia necessario che il ricorrente dia un principio di prova circa i fatti dedotti posti a base del ricorso, facendo riferimento a circostanze oggettivamente desumibili dagli atti del procedimento elettorale, dato che non è consentita la proposizione di gravami generici e per così dire "esplorativi", finalizzati soltanto ad ottenere l'esercizio dei poteri istruttori da parte del giudice amministrativo (cfr. C.d.S., V, 23 gennaio 2006, n. 168; TAR Lombardia, Milano, IV, 17 ottobre 2007, n. 6097; TAR Piemonte, II, 26 gennaio 2005, n. 77).

Nel caso di specie, come si è già avuto modo di evidenziare nelle premesse in fatto, il ricorrente ha fornito unicamente copia dei verbali sezionali da cui si evince il numero di voti di preferenza espressi a suo favore o di altri candidati della lista UDC nella circoscrizione di Pordenone che sono stati ritenuti nulli e alcune dichiarazioni rilasciate da alcuni scrutatori e/o rappresentanti della lista con la quale egli ha partecipato alla competizione elettorale, ove i singoli dichiaranti affermano, genericamente, d'aver constatato, peraltro limitatamente ad un numero ridotto di sezioni (10 su 323), che il Presidente di sezione, pur riconoscendo almeno in alcuni casi come validamente espresso il voto al candidato Presidente Tondo, ha annullato un certo numero di voti di preferenza al candidato Salvador (n.d.r. da un minimo di 1-2 voti a un massimo di 7-8) o ad altri candidati dell'Unione di Centro, "in quanto sulla scheda elettorale non era stata tracciata alcuna croce sul simbolo di lista e l'elettore si era limitato a scrivere il cognome del

candidato preferito in una casella diversa rispetto a quella di riferimento del candidato prescelto anche se comunque nei pressi del relativo contrassegno elettorale".

Né da tali dichiarazioni, che, peraltro, non possono essere ritenute probanti (Tar Sicilia, Catania, sez. IV, 7 dicembre 2012, n. 2849; Tar Emilia Romagna, Parma, 18 ottobre 2007, n. 502), né dalla restante documentazione versata in atti emerge, però, quale sarebbe stata la specifica situazione fattuale di ogni scheda che avrebbe condotto all'annullamento del relativo voto e, conseguentemente, il vizio in cui sarebbe incorso, di volta in volta, il presidente di seggio, con conseguente impossibilità per questo giudice di apprezzare l'effettiva sussistenza dell'interesse a ricorrere in capo al medesimo.

Il ricorso s'appalesa, anzi, basato su mere supposizioni, prive di fondamento e tali, peraltro, da non richiedere verifiche di sorta.

Il ricorrente non ha, infatti, offerto certi indizi circa le cause di illegittima sottrazione di preferenze attribuite a lui o ad altri candidati e, conseguentemente, alla lista "Unione di Centro", limitandosi, in sostanza, a prospettare l'esigenza di effettuare una verifica di una consistente parte dell'operazione di scrutinio, senza aver, tuttavia, offerto un serio e concreto principio di prova in merito.

Al riguardo, il Collegio rammenta che, per costante orientamento del giudice amministrativo, "non possono essere considerati come sufficienti a supportare una richiesta di verifica motivi aventi carattere meramente esplorativo" (C.d.S., V, 4 maggio 2010, n. 2539; id., 12 giugno 2009, n. 3704; id., 2 aprile 2009, n. 2079; id., 2 settembre 2004, n. 5742).

In definitiva, il ricorso principale va dichiarato inammissibile.

Ne deriva, all'evidenza, la sopravvenuta carenza d'interesse del contro interessato Barillari a coltivare il ricorso incidentale proposto, che soggiace, pertanto, alla relativa declaratoria.

Le spese di lite seguono la soccombenza nei rapporti tra il ricorrente principale e la Regione e vengono liquidate come indicato nella parte dispositiva.

Vanno, invece, compensate tra il ricorrente principale e il contro interessato/ricorrente incidentale.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso principale, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto d'interesse il ricorso incidentale.

Condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese di giudizio a favore della Regione, che vengono liquidate in Euro 2.000,00 (duemila/00), oltre agli accessori di legge. Le compensa per intero tra il ricorrente principale e il contro interessato/ricorrente incidentale.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Umberto Zuballi, Presidente

Enzo Di Sciascio, Consigliere

Manuela Sinigoi, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE **IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/07/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PARTE I-II-III (FASCICOLO UNICO)

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione atti nel B.U.R.)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PRESIDENZA DELLA REGIONE - SEGRETARIATO GENERALE
SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA
P.O. Attività specialistica per la redazione del Bollettino Ufficiale della Regione
Piazza dell'Unità d'Italia 1 - 34121 Trieste
Tel. +39 040 377.3607
Fax +39 040 377.3554
e-mail: ufficio.bur@regione.fvg.it

AMMINISTRAZIONE (spese di pubblicazione atti nella parte terza del B.U.R. e fascicoli)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME
SERVIZIO PROVVEDITORATO E SERVIZI GENERALI - UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR
Corso Cavour 1 - 34132 Trieste
Tel. +39 040 377.2361 - 377.2037
Fax +39 040 377.2383
e-mail: s.provveditorato.bur@regione.fvg.it

PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010
(ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)

INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

Si precisa che ai sensi della normativa vigente per le pubblicazioni del B.U.R.:

- gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo;
- i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione. L'inoltro dei documenti via mail o in forma cartacea è ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica di trasmissione;
- la pubblicazione degli atti, QUALORA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, È EFFETTUATA SENZA ONERI per i richiedenti, anche se privati (art. 11, comma 31, della L.R. 11 agosto 2011, n. 11). In tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria;
- la procedura telematica consente, ove la pubblicazione NON SIA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare IN FORMA ANTICIPATA rispetto l'effettiva pubblicazione sul B.U.R.; l'inoltro del documento via mail o in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica dei soggetti estensori – comporta l'applicazione di specifiche tariffe più sotto dettagliate, fermo restando il PAGAMENTO ANTICIPATO della spesa di pubblicazione;
- **gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi anche nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina;**
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word);
- a comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme – Servizio provveditorato e SS.GG., Ufficio amministrazione BUR – Corso Cavour, 1 – 34132 Trieste – FAX n. +39 040 377.2383 – utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione della richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO MS WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.
A)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 0,05
B)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 0,08
C)	Cartaceo (inoltro postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 0,15

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD** sarà computato forfetariamente con riferimento alle succitate modalità di trasmissione e tipo di pubblicazione. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE
A/tab)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 150,00
B/tab)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 210,00
C/tab	Cartaceo (inoltro postale/fax	NON OBBLIGATORIA	€ 360,00

- **Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

FASCICOLI

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO

- formato CD € 15,00
- formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400 € 20,00
- formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400 € 40,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare € 35,00
PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare € 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO € 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture IN FORMA ANTICIPATA
I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate. A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:
DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME - SERVIZIO PROVVEDITORATO E SS.GG. - UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE
FAX N. +39 040 377.2383 E-MAIL: s.provveditorato.bur@regione.fvg.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante:
a) versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709**.
b) bonifico bancario cod.IBAN **IT 59 O 02008 02241 000003152699**
Entrambi i suddetti conti hanno la seguente intestazione:
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste
OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per spese pubbl. avvisi, ecc. **CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)**
- per acquisto fascicoli B.U.R. **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:
www.regione.fvg.it -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:
- **pubblica sul BUR (utenti registrati)**: *il modulo è stampabile ad inoltro eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale*
- **acquisto fascicoli**: *modulo in f.to DOC*

GUIDO BAGGI - Direttore responsabile
ERICA NIGRIS - Responsabile di redazione
iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con insiel spa
impaginato con Adobe Indesign CS5®
stampa: Centro stampa regionale
- Servizio provveditorato e servizi generali